

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 40-4018

Art. 18, della Legge 157/1992 e art. 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2012/2013 e delle relative istruzioni operative.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 18 ai sensi del quale "le Regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria";

visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4 maggio 2012 n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012") i quali recitano:

"1. la legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10, è abrogata.

2. Gli atti adottati in attuazione della l.r. 70/1996 e successive modifiche, nonché quelli adottati in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione programma della caccia e al calendario venatorio), conservano validità ed efficacia.

3. La Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall' articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

richiamate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 5/2012 le d.g.r. disciplinanti la materia ai fini dell'adozione della presente deliberazione;

considerato che, ai sensi del citato art. 18 della legge 157/1992, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

- a) – le specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) – le giornate e orari di caccia;
- c) – il carniere giornaliero e stagionale;
- d) – l' ora di inizio e termine della giornata venatoria;

ritenuto, nel rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ai fini di una maggior tutela della fauna selvatica, di:

- autorizzare l'esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, esclusivamente sulla base di piani numerici predisposti sulla base delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

- ridurre, per la stagione venatoria 2012/2013, il carniere giornaliero ad un solo capo di lepre

comune ed anticipare al 2 dicembre la chiusura dell'attività venatoria a tale specie;

considerato altresì che l'esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito nel rispetto delle Linee guida per l'organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo dei bovidi e dei cervidi nella Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 94-3804 del 27.4.2012, sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L'autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all'effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani, nel rispetto di apposite linee guida approvate con la citata D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 40 comma 3 della citata legge regionale 4.5.2012 n. 5, con nota n. 13120/DB1111 del 4.6.2012 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2012/2013, l'ISPRA;

vista la nota n. 0021856 del 6.6.2012 con la quale il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere in merito evidenziando che:

- per diverse specie ornitiche i periodi di prelievo risultano più estesi rispetto a quelli indicati nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- per il Silvilago (o minilepre), trattandosi di specie alloctona, l'Istituto suggerisce di affiancare al prelievo venatorio, estesi piani di eradicazione;
- per la lepre comune e per lo stesso Silvilago l'Istituto è dell'avviso che la data di apertura della caccia, esercitata tradizionalmente in forma vagante, venga posticipata al 1° di ottobre;
- l'inizio dell'attività di addestramento ed allenamento dei cani al 15 agosto appare prematura in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. L'Istituto suggerisce di posticipare tale attività a fine agosto – primi giorni di settembre, prevedendo altresì una riduzione degli orari consentiti;
- il tesserino venatorio dovrebbe essere restituito entro il mese di marzo in modo da consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati di prelievo utili per la programmazione dell'attività venatoria nella stagione successiva;

ritenuto di contro dedurre alle osservazioni espresse dall'ISPRA come riportato nella relazione allegata quale parte integrante al presente provvedimento (Allegato C);

ritenuto opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2012/2013, istruzioni operative supplementari relative all'utilizzo del tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, all'addestramento ed allenamento dei cani ed ai mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria nonché a disposizioni particolari per l'esercizio dell'attività venatoria nelle ZSC, nelle ZPS e nelle aree contigue ad aree protette;

tenuto conto che dal combinato disposto dell'articolo 18 comma 2 della legge 157/92 e dell'art. 11, quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 le regioni possono autorizzare le modifiche dei periodi dell'attività venatoria per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali e regolamentare, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

considerato che le pervenute proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) hanno richiesto l'anticipo o il posticipo dell'apertura o della chiusura dell'esercizio venatorio ad alcune specie debbono essere riformulate alla luce delle intervenute modifiche normative cui sopra si è accennato;

ritenuto, pertanto, di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche in questione;

tenuto conto, infine, che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvate con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all'approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportati negli allegati A) e B), parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2012/2013;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto opportuno precisare che l'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dalle istruzioni operative del calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l'intero territorio regionale relativo alla stagione 2012/2013 così come riportato nell'allegato A);
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell'allegato B);
- di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle modifiche dei periodi dell'esercizio venatorio relative alla stagione 2012/2013.

Le Province, qualora rilevino il sussistere delle condizioni descritte dall'art. 19, comma 2, della legge 157/1992 daranno immediata attuazione a quanto previsto dal medesimo e dalla l.r. 9/2000.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dalle istruzioni operative del calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell'attività venatoria sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 7 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

La Giunta regionale
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157
Visto l'art. 11- quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248
Visto l'art. 40 della l.r. 4 maggio 2012, n. 5
vista la D.G.R. n. 40-4018 del 11/6/2012
pubblica il seguente:
CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2012/2013

1) STAGIONE VENATORIA

1.1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013.

2) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

2.1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie, esclusivamente nei periodi indicati:

- a) - specie cacciabili dal 16 settembre al 2 dicembre: lepre comune;
- b) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice rossa, starna;
- c) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 dicembre: minilepre, fagiano, quaglia, tortora, allodola;
- d) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio: germano reale, gallinella d'acqua, alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
- e) - specie cacciabili dal 16 settembre al 31 gennaio, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: volpe;
- f) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre: beccaccia, beccaccino;
- g) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: colombaccio, cesena;
- h) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre bianca;
- i) - specie cacciabili dal 16 giugno al 15 marzo dell'anno successivo, in base a piani di prelievo selettivi, basati su censimenti, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
camoscio, capriolo, cervo, daino, mufone, cinghiale;
- l) - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale.

2.2. L'esercizio venatorio dal 1° al 31 gennaio è consentito esclusivamente da appostamento temporaneo, ad eccezione di quello relativo alle specie:

- volpe, sulla base di piani numerici, e cinghiale a squadre, anche con l'ausilio dei cani;
- ungulati in prelievo selettivo.

2.3. I termini di cui alle lettere a), b) c), d), f) e l) del punto 2.1. possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell'ISPRA. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato.

2.4. Negli istituti a gestione privata della caccia, il prelievo della specie fagiano è consentito, in deroga a quanto previsto al punto 2.1. lettera c), fino al 31 gennaio, anche con l'ausilio dei cani.

3) CARNIERE

3.1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica stanziale di cui una sola lepre comune, dieci capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi, trampolieri e rallidi e non più di due beccacce.

3.2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:

a) cinghiale: quindici capi annuali;

b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte, lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo, i Comitati di gestione dei C.A. possono limitare il carniere giornaliero ad un capo per ogni specie;

c) lepre comune: cinque capi annuali;

d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie;

e) fagiano: trenta capi annuali;

f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza, ghiandaia: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri per specie in deroga al punto 3.1..

3.3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale.

3.4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel punto 3.2., non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e quaranta tra anatidi e rallidi.

4) GIORNATE E ORARI

4.1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

4.2. Fermo restando il limite complessivo di cui al punto 4.1:

a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;

b) per la caccia di selezione agli ungulati, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A..

I Comitati di gestione degli A.T.C. o dei C.A. fermo restando il rispetto di quanto stabilito al punto 4.1. stabiliscono le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo;

c) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

4.3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

4.4. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

4.5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.

5) ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

5.1. L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

ORA LEGALE

- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,40 alle ore 21,00;

- dal 1° al 31 luglio dalle ore 5,00 alle ore 21,30;

- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,30 alle ore 20,30;

- dal 1° al 15 settembre dalle ore 5,45 alle ore 19,45;

- dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6,15 alle ore 19,30;

- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,45.

ORA SOLARE

- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 7,00 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio dalle ore 6,45 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 6,30 alle ore 18,30.

6) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

6.1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

6.2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.

6.3. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo. 6.4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito, nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, con le limitazioni riportate nelle istruzioni operative.

6.5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/92.

6.6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/92.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'ATC o del CA all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'ATC o il CA in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'ATC o il CA di residenza del cacciatore o per i residenti in Provincia di Torino presso la Regione Piemonte - Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno alla X.

1.7. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.8. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.9 Le specie oggetto di prelievo non indicate sul tesserino venatorio ma contenute al punto 2 del calendario venatorio regionale, devono essere annotate negli appositi spazi bianchi.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito per le specie oggetto di incentivazione e secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie si applicano le disposizioni di cui al punto 1.6 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina oggetto di piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle AATV del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/92.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile alla tipica fauna alpina ed agli ungulati compreso il cinghiale (nella zona faunistica delle Alpi se il prelievo è selettivo), e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) PERIODO PER L'ADDESTRAMENTO E L'ALLENAMENTO DEI CANI.

3.1. I Comitati di gestione dei C.A. possono autorizzare l'allenamento dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi.

3.2. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria come segue:

nei C.A.:

- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.:

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.3 L'addestramento dei cani nelle ZPS e nelle ZSC ricadenti nel territorio degli A.T.C., dei C.A., delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie può essere effettuato a partire dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

3.4. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell'attività venatoria a determinate specie.

3.5. Le operazioni di addestramento e di allenamento dei cani sono vietate a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia è vietata e dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie.

4) DIVIETI E LIMITAZIONI

4.1. Ai fini dell'applicazione del presente Calendario venatorio 2012/2013 si applicano i divieti di cui all'art. 21 della legge 157/1992 e dell'articolo 40, comma 4, della l.r. 5/2012.

4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe, sono previste le seguenti limitazioni all'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata:

Zona faunistica delle Alpi

Nei C.A. è vietato l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica.

Per il prelievo della specie cinghiale, l'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere autorizzato dai Comitati di gestione qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

I Comitati di gestione dei C.A., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all'uso di tale fattispecie di arma.

Zona faunistica di pianura

Per il prelievo selettivo degli ungulati ruminanti è consentito l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi.

Per il prelievo della specie cinghiale, nella zonizzazione del territorio per il prelievo regolamentato in squadra della specie cinghiale l'A.T.C. può autorizzare l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora vi siano i presupposti morfo-altimetrici del territorio che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per il prelievo degli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa e/o giornaliera rilasciata dal Comitato di gestione.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

I Comitati di gestione degli A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, possono introdurre ulteriori limitazioni all'uso di tale fattispecie di arma.

Istituti a gestione privata della caccia

Negli Istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le previste autorizzazioni sono rilasciate dal concessionario.

5) CACCIATORI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

5.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e autorizzati dal concessionario, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.).

6) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

6.1. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA regolamentano il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina nel rispetto delle Linee guida regionali e possono, altresì, regolamentare esclusivamente la caccia a squadre, al cinghiale ed alla volpe, anche con l'ausilio dei cani. Non sono valide le disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA non previste o in contrasto con le disposizioni vigenti. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli ATC e dei CA nei casi del presente punto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

6.2. I contrassegni previsti dalle disposizioni regionali, rilasciati dagli ATC e dai CA ai cacciatori, devono essere restituiti ai medesimi organismi entro e non oltre il 30 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione deve comunicare alla Provincia i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. i), della l.r. 5/2012.

L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti al competente Settore tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del Settore anzidetto

(http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/prelievo.htm;
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/cinghiale.htm;
http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/piani_pre.htm).

7) ATTIVITA' VENATORIA NELLE ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

7.1. Ai sensi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 ("Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)") pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009 e recepito con D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è vietato:

- a) effettuare la preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b) utilizzare munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone di cui all'allegato B della D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008 ("Disposizioni sull'attività venatoria nelle zone di protezione speciale in applicazione del D.M. 17 ottobre 2007"), di seguito elencate:

IT1110020	Lago di Viverone
IT1120014	Garzaia del Rio Druma
IT1120021	Risaie Vercellesi
IT1120025	Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola
IT1120029	Palude di San Genuario e San Silvestro
IT1140013	Lago di Mergozzo e Mont'Orfano
IT1150010	Garzaie novaresi
IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
IT1180028	Fiume Po - Tratto vercellese e alessandrino ⁽¹⁾

⁽¹⁾ esclusivamente nelle zone in cui è esposta esplicita tabellazione; tali zone sono indicate nella cartografia consultabile all'indirizzo <http://www.parcodelpo-vcal.it/>.

- c) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- d) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) fatte salve le zone ove sia monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione della specie mediante l'effettuazione di adeguati censimenti primaverili ed estivi secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 ("Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e tipica fauna alpina");
- e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, fatte salve le zone sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- g) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;
- h) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante alla specie volpe anche con l'ausilio dei cani limitatamente alle giornate di mercoledì e della domenica nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati.

7.2. Per le violazioni delle suddette disposizioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 5, lett. dd), della l.r. 5/2012.

8) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1. I Comitati di gestione devono dare adeguata pubblicità al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm

8.2. I Comitati di gestione, inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, muflone e daino;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato. Tali determinazioni devono essere rese pubbliche con trasmissione telematica a tutte le Amministrazioni interessate e a tutte le Associazioni venatorie.

8.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (ATC e CA), i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni di cui alla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 si applica, ove non previste dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera dd) dell'art. 40, comma 5, della l.r. 5/2012.

L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA E FORESTE,
CACCIA E PESCA

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Contro deduzioni alle osservazioni dell'ISPRA sulla proposta di Calendario venatorio 2012/2013

Si ritiene opportuno contro dedurre alle osservazioni dell'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio 2012/2013 come di seguito riportato.

1. AMBIENTE ED ATTIVITA' VENATORIA IN PIEMONTE

L'ambiente piemontese ha subito notevoli trasformazioni negli ultimi decenni non solo per via dell'urbanizzazione crescente ma anche per le conseguenze che il mercato globale ha avuto sul settore agricolo.

In pianura le coltivazioni di mais caratterizzano fortemente il paesaggio rurale mentre nelle zone collinari e pre-alpine le piccole aziende che conducono appezzamenti di scarsa estensione ma variamente coltivati, stanno lentamente ma inesorabilmente scomparendo, cedendo terreno al bosco.

La fauna selvatica ha subito queste trasformazioni, in alcuni casi favorita dalle medesime, in altri adattandosi ai cambiamenti ed in altri ancora riducendo le popolazioni in proporzione al proprio habitat.

Da un lato si è pertanto assistito ad un notevole incremento delle popolazioni di ungulati e corvidi e dall'altro si è dovuta registrare la diminuzione, tra le altre, dei popolamenti della specie *Lepus europaeus*.

Il fagiano comune, da parte sua subisce fortemente l'impatto dei predatori, soprattutto di quelli maggiormente adattabili ai cambiamenti ambientali.

Tradizionalmente l'attività venatoria in Piemonte è rivolta soprattutto a lepre comune e fasianidi cui si è aggiunto recentemente il prelievo degli ungulati selvatici.

Il sistema caccia piemontese composto dai suoi molteplici aspetti sociali ed organizzativi (ATC e CA), economici (AFV e AATV) ed ambientali è pertanto costruito in modo prevalente su tali forme di prelievo venatorio.

Intervenire sui fattori che lo compongono implica provocare squilibri nella gestione e direzione del sistema medesimo (calo repentino dell'utenza venatoria, aumento del fenomeno dannoso, diminuzione delle risorse con cui far fronte a questi ultimi).

Per le ragioni sopra evidenziate la consistenza delle specie lepre e dei fasianidi negli ultimi decenni è stata integrata con annuali immissioni di soggetti d'allevamento.

L'ISPRA, pur ritenendo che tale pratica vada quanto più possibile scoraggiata, di fatto nel recente passato, ha espresso il proprio parere favorevole ad immissioni quantitativamente limitate delle specie lepre, fagiano, pernice rossa e starna che, come previsto dall'allora vigente l.r. 22/2009, potevano essere motivatamente prorogate fino al 31 luglio.

La Regione Piemonte per parte sua ha governato tale pratica venatoria favorendo il ripopolamento con soggetti provenienti da aree od allevamenti piemontesi, in modo da limitare il più possibile lo *stress* derivante all'animale dai lunghi trasferimenti che ne compromette seriamente le possibilità di sopravvivenza una volta immesso, e contrastando l'immissione di soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri.

Per le specie lepre e fagiano negli ultimi anni la pratica del ripopolamento con soggetti d'allevamento è stata sempre più sostituita in alcune province dalla riproduzione naturale di capi autoctoni provenienti da aree dove la specie è oggetto di tutela (aree a caccia specifica).

Tali iniziative unitamente ad un sempre più marcato interesse venatorio per le specie ungulate (in particolar modo cinghiale) hanno ridotto considerevolmente, nell'ultimo decennio, la spesa complessivamente sostenuta da ATC e CA per le immissioni di lepri e fagiani d'allevamento.

Va inoltre considerato che le specie in questione sono oggetto di piani d'incentivazione nelle Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (AATV) e che limitare il periodo dell'attività venatoria comporterebbe un consistente danno economico alle aziende che già lamentano la contrazione dell'utenza venatoria che si accompagna alle ripercussioni della congiuntura economica.

Ciò vale a maggior ragione per le Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) che sono istituite ai fini d'impresa agricola.

2. PERIODI DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I periodi proposti in nessun caso interferiscono con quelli espressamente vietati dal Key Concepts Document e coincidenti con le delicate fasi della migrazione prenuziale, della riproduzione e della cura della prole.

Ciò stante si ritiene opportuno ribadire, per le specie fagiano, pernice rossa, starna e quaglia, oggetto di immissioni, il periodo proposto anche perché esso coincide integralmente con quello indicato dal Key Concepts Document.

Va sottolineato, inoltre, che:

- lo sviluppo somatico delle nidiate di fagiano, pernice rossa, starna e quaglia risulta già completato alla data dell'apertura dell'esercizio venatorio a tali specie;
- la pernice rossa e la starna sono prelevabili in base a specifici piani numerici;
- molti ATC e CA non prevedono il prelievo della specie starna e pernice rossa ed in alcuni ambiti l'attività a tali specie viene chiusa anticipatamente per favorire la loro ripresa;
- il periodo riproduttivo della starna, in Piemonte, è giunto a compimento alla terza domenica di settembre come peraltro rilevato dalla pubblicazione "Uccelli d'Italia" di Spagnesi e Serra, edita dallo stesso Istituto (settembre 2004), e da cui risulta che ad Agosto è già terminata la fase di cura della prole.

Quanto più possibile si è cercato di uniformare l'apertura della caccia al fine di ridurre un'eccessiva pressione venatoria che deriva da aperture differenziate alle singole specie.

L'anticipo alla terza domenica di settembre dell'apertura alla lepre consente di chiudere anticipatamente la caccia a tale specie in modo da permettere una gestione razionale della medesima mediante le catture ed i ripopolamenti cui sopra si è accennato.

Inoltre va sottolineato che il periodo compreso tra la seconda metà di settembre ed i primi di novembre è caratterizzato dalla presenza di copertura vegetativa che offre alla specie un sicuro riparo e conseguentemente maggiori possibilità di sopravvivere alla cerca del cacciatore.

Con il diminuire della copertura vegetativa tali possibilità si riducono fortemente.

Suscita perplessità, inoltre, il suggerimento dell'ISPRA di attuare estesi piani di eradicazione nei confronti della specie Silvilago (o minilepre), accompagnato dall'invito a posticipare l'apertura dell'esercizio venatorio a tale specie.

Per quanto sopra esposto si ribadiscono i periodi proposti anche per il prelievo delle specie lepre, minilepre e coniglio selvatico.

Circa la chiusura dell'attività venatoria alle specie migratorie sostenuta dall'ISPRA in sintonia con quanto riportato nella sua "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" si

ritiene opportuno precisare che la gestione dell'avifauna migratoria debba essere regolata a livello nazionale ed in armonia con la programmazione e la disciplina dei paesi membri dell'Unione Europea e con le norme comunitarie.

Com'è noto il Consiglio regionale piemontese, con l'articolo 40 della legge 4.5.2012, n. 5, ha abrogato la l.r. 70/1996 e conseguentemente la norma che stabiliva i periodi per l'esercizio dell'attività venatoria alle singole specie in Piemonte.

In assenza di un quadro normativo di riferimento di dettaglio, sotto tale aspetto, la Giunta regionale potrebbe comunque, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della predetta l.r. n. 5/2012, ridurre i periodi dell'esercizio venatorio alle specie appartenenti all'avifauna migratoria a fronte di dati scientifici che comprovassero una situazione di crisi delle medesime specie sul territorio piemontese.

Tuttavia si deve rilevare la carenza di dati oggettivi al riguardo, o meglio la presenza di dati contraddittori e parziali, anche perché il documento dell'ISPRA si affianca ad altri studi autorevoli di Enti ed Associazioni.

Ciò stante la stesura dei calendari venatori regionali comporta spesso l'adozione di misure diversificate tra gli stessi Stati membri europei, quando non addirittura tra Regione e Regione.

Pertanto si ritiene necessario sottolineare che una limitazione del periodo dell'esercizio venatorio a carico delle specie in questione, nel solo ambito regionale piemontese, in assenza di valide motivazioni tecniche, comporterebbe una disparità di trattamento tra i cittadini della nostra Regione e quelli di altre Regioni italiane o di altri Stati membri.

Si è dell'avviso, pertanto, di mantenere invariati, per l'avifauna migratoria, i periodi di cui all'art. 18, comma 1, della legge 157/92.

3. ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Si ritiene opportuno precisare che il calendario venatorio 2012/2013 prevede:
nei C.A.

- l'allenamento dei cani, esclusivamente finalizzato all'effettuazione dei censimenti nel C.A. interessato, dal 1° al 15 agosto, a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dagli stessi;
- a quote inferiori a 1.200 m. ed in apposite zone individuate dal Comitato di gestione, dal 15 agosto al 31 agosto, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì;
- dal 1° settembre fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione;

negli A.T.C.

- dal 15 agosto fino al 4° giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni in attualità di coltivazione.

Circa le limitazioni proposte dall'ISPRA all'attività di addestramento cani si deve, pertanto, far presente che:

- dal 1° al 15 agosto è consentito il solo allenamento dei cani da utilizzare nelle attività censuali che com'è noto comportano un notevole dispendio di energie da parte dell'ausiliare e necessitano, pertanto, di un adeguato periodo preparatorio;
- sono poche le zone destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia istituite in Piemonte;

- la pressione di tale attività sulla fauna selvatica risulta limitata in quanto non tutti i cacciatori sono in possesso di un ausiliare, in considerazione del tipo di caccia praticata e del costo conseguente;
- solo il cacciatore ammesso ad un ATC o CA può esercitare l'addestramento nel territorio di competenza;
- l'attività favorisce l'irradiamento della fauna, soprattutto quella immessa, rendendone più difficoltosa la cerca ai fini venatori;
- non è auspicabile l'utilizzo di un cane nell'attività venatoria senza un preliminare addestramento ed il periodo proposto viene ritenuto troppo limitato dai cinofili.

Non si comprendono, inoltre, le motivazioni in base alle quali l'ISPRA da un lato consente l'utilizzo dei cani per effettuare i censimenti estivi e suggerisce, dall'altro, il posticipo al 1° settembre della data di apertura per l'addestramento e l'allenamento degli stessi ausiliari.

Ciò stante si ritiene di ribadire il periodo proposto per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia.

4. TESSERINO VENATORIO

Circa il termine di riconsegna del tesserino venatorio da parte del cacciatore si fa presente che l'applicazione dell'art. 11, quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157", consentirà nel prossimo futuro di anticipare ai mesi primaverili la distribuzione del tesserino ed il conseguente ritiro di quello utilizzato nella stagione precedente.

Si fa presente, inoltre, che già ora la necessaria raccolta dei dati relativi al prelevato nel corso della stagione viene già ora svolta da molti ATC e CA che hanno predisposto apposite schede riepilogative che il cacciatore è incentivato a compilare.

5. USO DI MUNIZIONI ATOSSICHE NELL'ESERCIZIO VENATORIO ALLA SPECIE CINGHIALE

Si condividono le osservazioni espresse dall'Istituto circa l'opportunità di adottare munizioni atossiche nella pratica venatoria alla specie cinghiale e si fa presente che le attuali disposizioni regionali consentono l'utilizzo della canna rigata, ovviamente nei limiti imposti dall'effettuazione del prelievo in condizioni di massima sicurezza.

6. VALUTAZIONI SULL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA SULLE SPECIE PRESENTI NELLE ZPS E NELLE ZCS

La Commissione Europea ha da tempo costituito un Comitato scientifico (Comitato Ornithologia) composto da esperti ornitologi che hanno ricevuto il compito di stabilire, specie per specie e paese per paese le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale.

I risultati del lavoro della Commissione sono riportati nel documento “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-natal migration of huntable bird species in the EU”, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea.

Ai fini della predisposizione del Calendario venatorio 2012/2013 il quadro normativo di riferimento risulta, pertanto, il seguente:

- legge 4.6.2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge Comunitaria 2009);
- art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dall'art. 42 della l. 4.6.2010, ai sensi del quale gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (nidificazione prenuziale);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare in data 22 gennaio 2009 (“Modifica del Decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZCS) e Zone di protezione speciale (ZPS)”) pubblicato sulla G.U. n° 33 del 10.2.2009;
- articoli 44, 45 e 46 della l.r. 70/1996;
- art. 41, comma 7, della l.r. 19/2009 ai sensi del quale, “ove consentita, la gestione venatoria nelle aree della rete Natura 2000 è affidata, ai sensi della l.r. 70/1996, ai Comitati di gestione degli ATC e dei CA o ai titolari della concessione regionale delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV), che la esercitano sentito il soggetto gestore di tali aree e coerentemente agli obiettivi di conservazione”;
- D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 e come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, con la quale sono stati approvati:
 - i divieti e le limitazioni da applicare nelle ZPS regionali in riferimento all'attività venatoria così come indicato nel sopra citato D.M. 22 gennaio 2009;
 - l'elenco delle ZPS in cui è vietato l'uso dei pallini di piombo per la presenza di zone umide.

Con la citata D.G.R. n. 42-8604 del 14.4.2008, così come modificata dalla D.G.R. n. 33-11185 del 6.4.2009 e come integrata con D.G.R. n. 25-12333 del 12.10.2009, è stato altresì stabilito l'obbligo comunque previsto per gli enti gestori delle ZPS, per i Comitati di gestione degli ATC e dei CA, per i concessionari delle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie interessati di porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza delle ZPS sui territori di competenza e le relative limitazioni. Alle violazioni si applica, ove non previsto dalla normativa vigente, la sanzione amministrativa di cui alla lettera dd) dell'art. 40, comma 4, della l.r. 4.5.2012, n. 5.

L'ISPRA ha finora ritenuto condivisibili, sotto il profilo tecnico, le limitazioni dell'attività venatoria nelle ZPS come riportate al punto 7 delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio.

Tuttavia, l'Istituto, pur dando atto che la valutazione d'incidenza riguarda più propriamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, così come peraltro confermato dalla Sentenza del TAR Piemonte n. 691 del 10.9.2010, suggerisce di considerare l'opportunità di sottoporre ad una valutazione preventiva dell'impatto dell'attività venatoria anche i calendari venatori regionali.

Ritenuto condivisibile quanto suggerito dall'ISPRA in ordine all'opportunità di una valutazione dell'impatto dell'attività venatoria sulle specie di avifauna presenti in tali zone, si è ritenuto di adottare il seguente metodo di lavoro:

- RILEVAZIONE DEI SITI NON COMPRESI IN AREE PROTETTE PRECLUSE ALL'ATTIVITA' VENATORIA;
- ESCLUSIONE DEI SITI NON PROTETTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DI SPECIE VEGETALI O DI SPECIE ANIMALI CUI LA CACCIA NON ARRECA DANNO O DISTURBO;
- RILEVAZIONE DELLE SPECIE PRESENTI NEI SITI NON PROTETTI;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI:
 - STANZIALE;
 - MIGRATORE;
- ESAME DELLA FENOLOGIA DELLE SPECIE PRESENTI IN CIASCUN SITO NON PROTETTO:
 - STANZIALE;
 - NIDIFICANTE;
 - NON NIDIFICANTE;
 - DI PASSO;
 - SVERNANTE;
 - IRREGOLARE;
- IN CASO DI SPECIE STANZIALE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE;
- IN CASO DI SPECIE MIGRATRICE INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI PRESENZA NEL SITO E DEL PERIODO DI RIPRODUZIONE OVVERO DEI PERIODI DI PASSO;
- INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE PER LE QUALI PRESENZA, PASSO O RIPRODUZIONE COINCIDONO CON IL PERIODO IN CUI E' CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA CACCIA.

Complessivamente sono presenti in Piemonte n. 51 ZPS e n. 123 SIC.

In seguito ad una preliminare disamina si è proceduto ad escludere dal novero delle aree cui prestare una particolare attenzione, ai fini della predisposizione del calendario venatorio, quelle zone che ricadono in aree protette od oggetto di tutela ovvero quelle che pur non risultando incluse in aree protette sono finalizzate alla tutela di biotopi particolari, di specie di invertebrati, anfibi, rettili, pesci o flora cui l'esercizio dell'attività venatoria non può arrecare alcun disturbo.

In particolare è emerso che:

- n. 58 tra ZPS e SIC risultano far parte di aree protette (anche istituite dalle Province);
- n. 17 tra ZPS e SIC sono stati istituiti al fine di salvaguardare specie vegetali o animali cui la caccia non arreca alcun danno.

Tenuto conto di ZPS e SIC coincidenti si è proceduto a valutare l'impatto dell'attività venatoria su 44 delle medesime aree, non oggetto di alcuna forma di protezione, ed in cui risultano presenti 69 specie di avifauna.

Va sottolineato che le specie di avifauna oggetto di tutela e presenti nelle zone in questione non sono nel novero delle specie cacciabili in Piemonte e che pertanto le situazioni da evitare non attengono al loro eventuale abbattimento (penalmente sanzionabile) bensì al "disturbo" che l'attività venatoria può loro arrecare ovvero al pericolo di "confusione" tra una specie protetta ed una venabile.

Ai fini delle valutazioni anzidette, pertanto, si è ritenuto necessario definire il significato del termine "disturbo".

Si ritiene che con il termine "disturbo" possa essere indicata qualunque azione che possa arrecare gravi danni alle specie di avifauna nel periodo della riproduzione (abbandono delle uova o dei piccoli a possibili predatori) od azioni che possano limitarne le possibilità di sopravvivenza (mancanza prolungata di risorse alimentari e/o idriche) e di adeguati periodi di riposo.

Si deve sottolineare, in proposito, l'assoluta mancanza di dati scientifici che definiscano oggettivamente le conseguenze del disturbo sulle specie in questione nonché il periodo limitato in cui l'attività venatoria può arrecare disturbo all'avifauna (tre giorni settimanali in pianura e due nella zona delle Alpi).

In particolare va sottolineato che il “disturbo” assume valenze diverse a seconda del territorio, delle modalità di caccia e della pressione venatoria.

Si ritiene pertanto che l'attuale situazione piemontese caratterizzata dalla molteplicità di aree protette (in cui la stragrande maggioranza di ZPS e SIC risultano inclusi), costituisca di per se un elemento atto a limitare i fenomeni di disturbo come sopra definiti.

L'avifauna, infatti, qualora disturbata dalla caccia può trovare rifugio in altrettanto idonee zone poste nelle vicinanze e soggette a divieto di caccia.

Circa il pericolo di “confusione” tra specie venabili e non si è prestata particolare attenzione alla presenza, in alcune zone, della specie moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) appurando tuttavia che tale specie può essere confusa con la sola Moretta (*Aythya fuligula*) che non risulta venabile in Piemonte (“Uccelli d'Italia” - Spagnesi e Serra – ex INFS ora ISPRA - settembre 2004).

Quanto sopra premesso si ritiene non necessaria l'adozione di ulteriori precauzioni limitative dell'attività venatoria nelle ZPS e nei SIC, oltre a quelle elencate al punto 7 delle Istruzioni operative supplementari.